



luglio 2024

taxnews

*Informazioni sulle novità
normative, di prassi e
giurisprudenza*

imposte dirette | iva e imposte indirette |
finanza agevolata | expatriates & global mobility

► Imposte dirette

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2024 - Approvazione del codice di condotta per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.05.2024 - Interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.06.2024 - Approvati i coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25.06.2024 - Disposizioni attuative delle super deduzioni per le nuove assunzioni
- Circolare n. 16/E del 28.06.2024 - Modifiche alle procedure di compensazione dei crediti, di cui all'art. 17, D.Lgs. 471/1997
- Risposta ad interpello n. 120/2024 - Compensi per servizi tecnici prestati in Tanzania e Uganda
- Risposta ad interpello n. 139/2024 - Nessun obbligo di apposizione visto conformità per credito Super Ace
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 15248 del 31.05.2024 - Deducibilità erogazioni liberali
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16631 del 14.06.2024 - Applicazione disciplina società di comodo

► IVA e imposte indirette

- Risposta ad interpello n. 126/2024 - Note di variazione IVA - Infruttuosità procedura di concordato preventivo - art. 26 del D.P.R. 633/1972
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 16253 dell'11.06.2024 - Trattamento IVA delle cessioni di campioni gratuiti
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16873 del 19.06.2024 - Diritto alla detrazione e inerenza dei costi all'esercizio dell'attività di impresa

► Finanza agevolata

- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 262747 dell'11.06.2024 - Approvazione del modello di comunicazione per l'utilizzo del credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica
- Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 14.06.2024 - Contratti di sviluppo: apre lo sportello per Rinnovabili e batterie
- Avvisi MASE del 28.06.2024 - Pubblicati i bandi PNRR per le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sulle strade extraurbane e nei centri urbani
- Decreto n. 89 del 29.06.2024 - Simest Fondo rotativo 394/81: stanziati 200 milioni di euro per investimenti strategici in Africa

Bandi regionali:

- Piemonte. Delibera di Unioncamere Piemonte n. 22 del 7.06.2024 - Voucher digitalizzazione 2024
- Puglia. BURP n. 52 del 27.06.2024 - Bando «TRASFORMAZIONI»
- Lombardia. Determinazione D.O. n. 92 del 28.06.2024 - Bando SI4.0 2024

► Expatriates & Global Mobility

- Risposta ad interpello n. 124/2024 - I contributi sanitari statunitensi (medicare e medical insurance) a carico del datore di lavoro non sono imponibili in Italia
- Risposta ad interpello n. 125/2024 - Tassazione emolumenti erogati ad un soggetto residente in Italia dalle gestioni previdenziali svizzere





Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2024 - Approvazione del codice di condotta per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo

Con la pubblicazione del D.M. 29.04.2024 viene approvato il codice di condotta, previsto dal D.Lgs. 221/2023, che dovrà essere sottoscritto da parte dei contribuenti che decidono di aderire al Regime dell'adempimento collaborativo.

Il codice di condotta dovrà essere sottoscritto, contestualmente all'ammissione al regime, dall'Agenzia delle Entrate e dai contribuenti che intenderanno aderire al regime e sarà finalizzato alla definizione degli impegni che tali soggetti reciprocamente dovranno assumere. Le parti saranno vincolate al rispetto del codice di condotta a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime è trasmessa all'Agenzia.

Il codice di condotta, così come sottoscritto, è tacitamente rinnovato per tutti gli anni d'imposta successivi qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo. Come chiarisce il decreto oggetto di analisi: *“qualora, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, venga modificato, integrato o sostituito il codice di condotta, sarà onere dell'Agenzia delle entrate e dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo sottoscrivere il nuovo codice di condotta secondo i termini e le modalità individuate con l'approvazione dello stesso ovvero nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del successivo decreto”*.

L'elenco dei doveri in capo alle parti è pubblicato in allegato al decreto.

Con riferimento al contribuente gli impegni sono i seguenti:

- istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato e attuazione delle modifiche eventualmente necessarie;
- comportamento collaborativo e trasparente, con comunicazione tempestiva ed esauriente dei rischi di natura fiscale e delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
- risposta alle richieste dell'Agenzia delle Entrate nel più breve tempo possibile;
- promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria.

L'Agenzia delle Entrate dovrà invece rispettare i seguenti impegni:

- valutazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta di modifiche;
- pubblicazione periodica sul sito dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;
- promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza;
- realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza delle informazioni fornite dal contribuente;
- esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta nel più breve tempo possibile alle richieste dei contribuenti;
- debita considerazione delle valutazioni effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione annuale, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati della revisione contabile, del collegio sindacale e dei pareri degli organismi di vigilanza.



Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.05.2024 - Interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo

Il D.M. 20.05.2024 introduce alcune novità in materia di interpello preventivo con procedura abbreviata per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo.

Tra le principali novità apportate dal decreto si segnalano le seguenti:

- L'Agenzia delle Entrate dovrà invitare il contribuente al contraddittorio prima della notifica di una risposta sfavorevole a istanza di interpello o prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, con il fine di illustrargli la propria posizione.

Per quanto riguarda la risposta a interpello, l'Ufficio dovrà trasmettere uno schema di risposta, riportando sinteticamente la propria posizione, a cui il contribuente potrà rispondere con le proprie osservazioni in un termine non inferiore a 30 giorni. Dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta, il termine per la risposta all'istanza si sospende di 60 giorni. Analogo schema preventivo di risposta viene previsto anche nel caso di posizione contraria a una comunicazione di rischio.

- Ai fini del regime di esonero da sanzioni per chi comunica il proprio comportamento prima dell'adempimento, si considerano tempestive le istanze di interpello presentate entro 45 giorni dalla scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza.
- Le istanze di comunicazione devono contenere:
 - i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante;
 - la descrizione del caso in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali, che dovrà essere specifica e circostanziata;
 - le disposizioni tributarie di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - l'indicazione del domicilio e dei recapiti telematici del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni relative alla procedura;
 - la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato;
 - l'esposizione della soluzione proposta dal contribuente e del comportamento che lo stesso intende adottare.
- Il decreto interviene inoltre sulla tempistica di risposta all'istanza di interpello. Viene introdotta una sospensione del termine di 45 giorni previsto per la risposta tra il 1° e il 31 agosto ed ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Qualora quest'ultimo parere non venisse reso entro 60 giorni dalla richiesta, l'Agenzia dovrà rispondere comunque all'istanza di interpello. Viene inoltre chiarito che, se il termine per la risposta cade il sabato o in un giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno successivo non festivo.



Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.06.2024 - Approvati i coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.06.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25.06.2024, sono stati approvati i coefficienti di maggiorazione necessari per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 80, della L. 213/2023.

Tali coefficienti, come noto, sono utilizzati per determinare l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sostitutiva (di IRPEF, IRES e IRAP) dovuta dai soggetti che intendano avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 1, commi da 78 a 80, della L. 213/2023, di procedere alla eliminazione dalle esistenze iniziali dei beni di quantità o valori superiori a quelli effettivi.

Il provvedimento stabilisce coefficienti specifici per ogni attività economica, basati sui codici ATECO e suddivisi in tre diverse tabelle in base al fatto che il contribuente abbia applicato o meno gli ISA e dichiarato ricavi superiori o inferiori a 5.164.569 euro. In particolare:

- Allegato 1: riguarda i contribuenti per i quali sono stati approvati gli ISA e che hanno dichiarato ricavi non superiori a 5.164.569 euro, anche se per lo stesso periodo d'imposta si sono verificate cause di esclusione dall'applicazione degli ISA.
- Allegato 2: contiene i coefficienti per i contribuenti che hanno dichiarato ricavi superiori a 5.164.569 euro.
- Allegato 3: riguarda i contribuenti per i quali non sono stati approvati gli ISA e che hanno dichiarato ricavi non superiori a 5.164.569 euro.
- Allegato 4: consiste nella nota metodologica che definisce i criteri di maggiorazione. Per ogni impresa è stato calcolato il rapporto tra ricavi dichiarati e costo del venduto o della produzione di servizi. Per ciascuna classe di attività economica, identificata dalle prime quattro cifre della classificazione ATECO 2007, è stata esaminata la distribuzione dei rapporti calcolati. Il valore più frequente di questa distribuzione viene utilizzato come coefficiente di maggiorazione. Per le imprese fuori dagli ISA a causa di ricavi superiori a 5.164.569 euro, sono stati utilizzati i dati desunti dai bilanci civilistici 2022. Per i soggetti fuori dagli ISA con ricavi inferiori alla soglia, data la loro ridotta numerosità, è stato predisposto un unico coefficiente di maggiorazione riportato nell'allegato 3 (e pari a 1,45).



Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25.06.2024 - Disposizioni attuative delle super deduzioni per le nuove assunzioni

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Decreto Ministeriale del 25.06.2024, ha stabilito le disposizioni attuative relative alla super deduzione per le nuove assunzioni, introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. 216/2023. Questa agevolazione consiste in una deduzione pari al 120%, maggiorata al 130% in caso di assunzioni di lavoratori che necessitano di maggiore tutela.

Il Decreto delinea l'ambito soggettivo, la determinazione dell'incremento occupazionale e le modalità di calcolo della maggiorazione. A tal riguardo è importante notare che, ai fini dell'incremento occupazionale, è rilevante anche la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, l'agevolazione è riconosciuta, in generale, ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata. L'art. 3, comma 2, del Decreto stabilisce che l'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile), oppure nei 366 giorni se tale periodo d'imposta include il 29 febbraio 2024.

La Relazione illustrativa del Decreto precisa che possono avvalersi dell'agevolazione anche le imprese con periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a 365 giorni, purché in attività da almeno 365 giorni. A tal fine, si considera la data di inizio attività indicata nel modello AA9/12 ("Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA") o, se successiva, quella di effettivo inizio dell'attività d'impresa, desumibile dagli elementi atti a dimostrare l'esercizio della predetta attività, inclusi eventuali attività preliminari, indipendentemente dal momento in cui sono realizzati i correlati ricavi.

La medesima Relazione propone poi un'esemplificazione. Considerando un'impresa con periodo di imposta infra-annuale che va dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023 e successivo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risulta possibile fruire dell'agevolazione qualora l'attività imprenditoriale sia stata effettivamente esercitata per almeno 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero, per il caso di specie, a partire dal 1° gennaio 2023.

Per gli enti non commerciali residenti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, la maggiorazione spetta esclusivamente per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile. La Relazione illustrativa specifica che, in presenza di personale utilizzato promiscuamente per le attività istituzionali, è necessario parametrare le ore destinate all'attività commerciale sulla base di dati e prospetti contabili interni per garantire che il beneficio sia proporzionato alle attività commerciali svolte. Di conseguenza, come indicato al comma 9 dell'art. 5, la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell'attività istituzionale che in quella commerciale spetta in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Non è consentito avvalersi della maggiorazione del costo per i nuovi assunti impiegati nell'esercizio di attività per le quali il reddito non è determinato in modo analitico ai fini dell'IRPEF e dell'IRES, come nel caso del regime forfetario di cui all'art. 1, comma 54, della L. 190/2014. Pertanto, per i soggetti che svolgono anche attività con reddito determinato in modo analitico, la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell'attività il cui reddito è determinato in modo non analitico, sia in quella il cui reddito è determinato nei modi ordinari, spetta in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (cfr. art. 5, comma 10 del DM).



Circolare n. 16/E del 28.06.2024 - Modifiche alle procedure di compensazione dei crediti, di cui all'art. 17, D.Lgs. 471/1997

Dal 1° luglio, per effetto di quanto disposto dalla L. 213/2023 e dal D.L. 39/2024, sono operative le nuove regole in materia di compensazione dei crediti in F24 e precisamente:

- obbligo di trasmissione tramite i servizi telematici in presenza di crediti di qualsiasi natura (fiscali, previdenziali - INPS, INAL - e così via), anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia superiore a zero e comprese le compensazioni "verticali" (qualora esposte);
- divieto di compensazione dei crediti in caso di esposizioni debitorie iscritte a ruolo per importi superiori a 100.000 euro.

Debiti a ruolo che inibiscono la compensazione

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 16/E/2024 ha chiarito che le esposizioni a ruolo che inibiscono le compensazioni riguardano imposte dirette, IVA, imposta di registro e altre imposte indirette, nonché le somme recuperate a fronte dell'utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti e le somme accessorie alle precedenti, ovvero sanzioni e interessi, con esclusione di quelli di mora e degli oneri di riscossione e sono compresi i ruoli ordinari e straordinari e le iscrizioni a ruolo definitive o a titolo provvisorio.

Le somme che concorrono al limite dei 100.000 euro sono quelle per cui:

- sia scaduto il termine di pagamento del debito;
- non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
- non siano in essere piani di rateazione.

Quindi restano esclusi i ruoli per i quali risultino in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere, quelli oggetto di piani di rateazione non decaduti e quelli inseriti nella "rottamazione-quater" (sempre che l'adesione non sia decaduta).

Nei casi in cui sia proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo, contribuisce al raggiungimento della soglia di 100.000 euro anche il carico affidato in base all'art. 29, D.L. 78/2010, in conseguenza del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio, fatte salve le situazioni in cui vi siano provvedimenti di sospensione giudiziale, ex art. 47, D.Lgs. 546/1992, o di sospensione amministrativa, ex art. 39, D.P.R. 602/1973.

Tipologie di crediti per i quali è inibita la compensazione

In presenza di carichi superiori a 100.000 euro, al netto delle eccezioni indicate, è preclusa la compensazione "orizzontale" sia dei crediti "erariali", ossia relativi alle imposte sui redditi, IVA, imposta di registro, che dei crediti aventi natura "agevolativa", ossia i crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, per gli investimenti nel Mezzogiorno, per investimenti per l'acquisto di beni strumentali nuovi (Industria 4.0), per bonus edilizi e altri crediti della medesima natura. La Circolare conferma che l'esclusione dal divieto di compensazione non riguarda i crediti previdenziali ed assicurativi (Inps e Inail), come stabilito dall'art. 4, comma 2, D.L. 39/2024, che potranno quindi essere liberamente utilizzati a prescindere dalla presenza di esposizioni debitorie a ruolo di qualsiasi importo. Tuttavia, per questa particolare tipologia di crediti, si attende ancora il provvedimento congiunto Entrate/Inps/Inail che regolamenti l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 97, della L. 213/2023 che apporterà ulteriori novità in merito.

Rimozione del divieto di compensazione

Il divieto viene meno a decorrere dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'agente della riscossione e relativi accessori si riduca ad un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per avvenuto pagamento, per concessione di un piano di rateazione o per intervenuta sospensione giudiziale o amministrativa, nonché per riduzione dell'importo a ruolo mediante utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali, con esclusione dei debiti originati da atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti che, al contrario, non potranno essere estinti mediante compensazione, ma esclusivamente per mezzo del loro pagamento.



Controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate e sanzioni

Per il divieto di compensazione operano i commi 49-ter e 49-quater dell'art. 37, DL 223/2006, che prevedono l'effettuazione di controlli preventivi sui modelli F24 contenenti compensazioni che potranno bloccare la delega di pagamento.

In particolar modo, il comma 49-ter sancisce che l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. Ove, all'esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito.

Il comma 49-quater prevede che qualora in esito all'attività di controllo, i crediti indicati nei modelli F24 presentati si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine del comma 49-ter (30 giorni) e applica le relative sanzioni.

Risposta ad interpello n. 120/2024 - Compensi per servizi tecnici prestati in Tanzania e Uganda

Nella risposta all'interpello n. 120 del 03.06.2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'art. 7, paragrafo 1, delle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall'Italia con la Tanzania e l'Uganda prevede che gli utili percepiti da un'impresa siano tassati esclusivamente nello Stato di residenza, a meno che non siano attribuibili a una stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente.

Tuttavia, il paragrafo 7 dell'art. 7 di entrambe le Convenzioni stabilisce che, in caso di utili comprendenti elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione, prevalgono le disposizioni specifiche previste da detti articoli. In particolare:

- l'art. 21, paragrafo 2, della Convenzione con la Tanzania, modificato dall'art. 8 del Protocollo di modifica, prevede la tassazione concorrente in Italia e in Tanzania dei compensi manageriali pagati in uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente. Il paragrafo 3 dello stesso articolo chiarisce che per "compensi manageriali" si intendono le remunerazioni di qualsiasi tipo corrisposte a una persona che non sia alle dipendenze del pagante, come compenso per consulenze industriali o manageriali, attività dirigenziali o tecniche, o attività simili, escludendo le remunerazioni derivanti dall'esercizio di libere professioni, come specificato nell'art. 14 della Convenzione.
- l'art. 13, paragrafo 1, della Convenzione con l'Uganda stabilisce la tassazione concorrente dei compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato. Tuttavia, il paragrafo 2 dello stesso art. 13 limita la potestà impositiva nello Stato della fonte, allorché la persona che percepisce tali compensi ne è l'effettivo beneficiario, al 10% dell'ammontare lordo degli stessi. Il successivo paragrafo 3 prevede che l'espressione "compensi per servizi tecnici" riguarda i compensi di qualsiasi natura corrisposti ad una persona diversa da un proprio dipendente in relazione a qualsiasi servizio di carattere amministrativo, tecnico, gestionale o di consulenza.

Risposta ad interpello n. 139/2024 - Nessun obbligo di apposizione visto conformità per credito Super Ace

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 139, ha chiarito che non sussiste l'obbligo di apposizione del visto di conformità, di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997, per l'utilizzo in compensazione del credito di imposta cd. «Super Ace».

La società istante aveva richiesto se sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato il suddetto credito dovesse essere apposto il visto di conformità ai fini della sua compensazione. Al riguardo, l'Agenzia, rispondendo negativamente, ha richiamato la precedente Circ. n. 28/E del 2014, in cui disponeva che l'apposizione del visto di conformità riguarda i crediti di imposta afferenti a imposte sui redditi e relative addizionali, di cui all'art. 1, comma 574, della L. 147/2013. Pertanto, ha ritenuto esclusi dall'obbligo di apposizione del visto i crediti aventi natura agevolativa.

Pertanto, l'Agenzia argomenta che il credito in parola è un'agevolazione non riconducibile alle imposte sui redditi e la sua indicazione nella dichiarazione dei redditi è solo funzionale all'attività di controllo, ma non anche costitutiva del diritto.



Sentenza della Corte di Cassazione n. 15248 del 31.05.2024 - Deducibilità erogazioni liberali

Con la sentenza in esame, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui le somme erogate da una società a favore di un'associazione sono deducibili dal reddito imponibile solo se effettivamente impiegate dall'ente beneficiario per il raggiungimento delle finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Spetta alla società l'onere di dimostrare il raggiungimento dello scopo sotteso all'agevolazione, ovvero sia l'effettiva realizzazione dell'intento dichiarato.

La controversia riguardava un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione le liberalità erogate ad una associazione, in quanto a parere dell'Ufficio la beneficiaria, di fatto, non svolgeva né aveva mai svolto l'attività di assistenza sociale e sanitaria prevista nello Statuto.

A parere della Suprema Corte, trattandosi di norma agevolativa, l'onere della prova spetta al contribuente che, ai fini della deducibilità dei costi in esame, deve dimostrare i fatti che palesino il raggiungimento dello scopo sotteso all'agevolazione, ovvero sia l'effettiva realizzazione dell'intento dichiarato, perché tale intento rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16631 del 14.06.2024 - Applicazione disciplina società di comodo

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16631, ha evidenziato che ai fini del superamento della presunzione prevista dalla disciplina delle società di comodo, il mancato svolgimento dell'attività produttiva deve essere imputabile a situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà della società contribuente e dei soci (di seguito «contribuenti»).

In particolare, nel caso di specie, erano stati notificati prima alla società (ai fini IRAP) e successivamente ai soci (ai fini IRPEF in regime di trasparenza) dei distinti avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio considerava la società non operativa nei periodi di imposta 2006 e 2007.

I contribuenti (società e soci) avevano contestato la pretesa tributaria proponendo autonomi ricorsi avanti la CTP di competenza che, accolte le domande dei contribuenti, aveva annullato gli atti impositivi impugnati. La decisione era stata confermata anche dai giudici di secondo grado, che avevano respinto l'appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria, la quale presentava, quindi, ricorso per Cassazione, avverso la sentenza di secondo grado.

La società, operante nel settore delle costruzioni edilizie, sosteneva che il mancato conseguimento del reddito minimo presunto fosse dipeso dall'impossibilità di riuscire ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni amministrative occorrenti per poter avviare l'attività edificatoria su un terreno acquistato diversi anni prima.

Secondo la Cassazione il vincolo edificatorio era noto sin da subito alla società ed ha concluso, pertanto, che il mancato avvio dell'attività era imputabile ad una consapevole scelta imprenditoriale e non dipendeva, quindi, da situazioni oggettive.

Pertanto, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata e hanno rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame della controversia.



Risposta ad interpello n. 126/2024 - Note di variazione IVA - Infruttuosità procedura di concordato preventivo - art. 26 del D.P.R. 633/1972

Con l'interpello n. 126/2024, l'istante ha chiesto all'Agenzia delle Entrate: 1) se la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA, conseguente al mancato pagamento, da parte del debitore ammesso alla procedura del concordato preventivo, avviato prima del 26 maggio 2021, possa essere effettuata sia per la parte di credito falcidiata in base al decreto di omologa del piano concordatario sia per l'ulteriore quota oggetto dell'accordo successivamente sottoscritto nella fase esecutiva del concordato; 2) se il fallimento del medesimo debitore (post 26 maggio 2021) che antecedentemente ha fatto ricorso al concordato preventivo, possa considerarsi una nuova procedura.

Per quanto riguarda il primo quesito, la società istante vantava un credito nei confronti della controparte soggetta a concordato preventivo, avviato nel 2017. Il decreto di omologa prevedeva il pagamento parziale dei creditori chirografari, tra cui l'istante, nella misura del 33,7% (credito falcidiato 66,3%). Alla luce delle difficoltà di realizzo anche del credito falcidiato, le parti hanno sottoscritto un ulteriore accordo transattivo con il quale il debitore si impegnava a riconoscere alla società non più il 33,7% del credito ammesso al concordato, bensì il 10%.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento, ritiene che l'atto di transazione, a composizione di una documentata controversia, non costituisce un «sopravvenuto accordo tra le parti» - cui fa riferimento l'art. 26, comma 3, del D.P.R. 633/1972 il quale impone la limitazione temporale di un anno all'emissione della nota di variazione - ma è riconducibile agli accordi formalizzati nel corso della procedura concorsuale. Pertanto, l'Ufficio ha chiarito che la nota di variazione in diminuzione, può essere emessa per l'importo comprensivo non soltanto del credito falcidiato in sede di omologa del piano, ma anche della quota del credito oggetto di falcidia nell'ambito dell'accordo successivamente sottoscritto.

In merito al secondo quesito, secondo l'Agenzia delle Entrate, non è possibile ravvisare, al momento della dichiarazione del fallimento, l'avvio di una nuova procedura concorsuale. Dalla Legge Fallimentare, così come dal Codice della crisi d'impresa, si desume infatti, il principio secondo cui sussiste un collegamento temporale fra le diverse procedure concorsuali destinate a regolare una situazione di dissesto dell'impresa. Tale principio è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24056 del 6.09.2021. Nel caso di specie, essendo il concordato preventivo stato avviato prima del 26 maggio 2021, si rendono applicabili le disposizioni di cui al previgente art. 26 del D.P.R. 633/1972, con la conseguenza che, ai fini della emissione della nota di variazione, l'istante deve attendere l'infruttuosità della procedura concorsuale. Pertanto, nel caso ipotizzato dall'istante, laddove il debitore dovesse fallire si dovrà attendere la «scadenza del termine per le osservazioni del piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, la scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso» (Circolare n. 77/E del 2000).



Sentenza della Corte di Cassazione n. 16253 dell'11.06.2024 - Trattamento IVA delle cessioni di campioni gratuiti

Con la sentenza n. 16253, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in merito al trattamento ai fini IVA delle cessioni di campioni gratuiti. In particolare veniva proposto ricorso per un avviso di accertamento per IVA relativo all'anno d'imposta 2005 ed avente ad oggetto la contestazione di cessioni, senza applicazione di imposta sul valore aggiunto, di campioni gratuiti.

La CTR osservava, infatti, che la società contribuente aveva ceduto campioni gratuiti per importi rilevanti e che la collocazione della dicitura «campione gratuito» sul contenitore (e non, direttamente, sui singoli beni da esso contenuti) implicava l'impossibilità di applicare l'esclusione IVA.

Causa del ricorso in Cassazione era quindi la presunta violazione dell'art. 2, comma 3, lett. d) del D.P.R. 633/1972, avendo considerato le cessioni, pacificamente avvenute a titolo gratuito e per finalità di promozione, come idonee ad evadere l'IVA, interpretando la normativa IVA nel senso che questa imponga una precisa modalità di contrassegno dei campioni.

In particolare, si ricorda che la disciplina IVA prevede che l'esclusione dall'applicazione dell'imposta operi a condizione che:

- si tratti di campioni gratuiti (cioè ceduti gratuitamente);
- prodotti oggetto dell'attività propria dell'impresa;
- la cui cessione abbia finalità promozionali dei beni;
- che i beni siano di modico valore;
- che questi siano contrassegnati.

In questo contesto la Corte di Cassazione, dopo aver esaminato la disciplina nazionale ed unionale, esprimendosi in merito alla questione in oggetto, rimarca che «*la normativa si limita ad indicare che i campioni devono essere contrassegnati, ma non indica le modalità con cui detto contrassegno debba essere apposto*» (si v. punto n. 4.2.4 della Decisione in commento). Viene, dunque, ritenuta idonea l'apposizione di un contrassegno sul contenitore a nulla rilevando, ai fini dell'esclusione dall'imposizione, ex art. 2, comma 3, lett. d) del D.P.R. 633/1972, l'eventuale assenza di un'alterazione fisica delle caratteristiche del prodotto (in tal senso si v. Cass. n. 27795/2018), essendo sufficiente un'etichettatura funzionale alla finalità promozionale.



Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16873 del 19.06.2024 - Diritto alla detrazione e inerenza dei costi all'esercizio dell'attività di impresa

Con l'Ordinanza n. 16873 del 19.06.2024, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla detraibilità dell'IVA relativa alle fatture passive concernenti il pagamento del subaffitto di una porzione di immobile, rilevando detta spesa come antieconomica e sproporzionata, poiché superiore allo stesso canone corrisposto per l'affitto dell'intero immobile nonché, ulteriormente, ai prezzi medi di locazione stabiliti nei confronti di altri soggetti nella medesima zona. A ciò si aggiungevano, inoltre, i legami parentali che univano alcuni soci delle due società e le continue modifiche contrattuali del rapporto di sublocazione.

In questa sede gli Ermellini si sono espressi in merito al legame tra diritto alla detrazione e principio di inerenza della spesa, da valutarsi in termini qualitativi (non, cioè, meramente legati all'entità dei costi sopportati dal committente).

In materia di IVA, una spesa di importo incongruo è - in presenza di relativa, valida, fattura passiva - astrattamente detraibile, posto che i parametri di congruità e antieconomicità sono meri indizi (non prove, dunque) dell'inesistenza del requisito dell'inerenza.

Tuttavia, qualora l'Amministrazione finanziaria sia in grado di dimostrare l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, il diritto alla detrazione dell'imposta deve essere escluso. Questa condizione si realizza, a tenore dell'Ordinanza in commento, in presenza di rilievo indiziario "*di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA*" (si veda Cass. 30.01.2018, n. 2240).

Nel caso di specie, l'IVA relativa ai canoni corrisposti per la locazione dell'immobile è stata ritenuta indetraibile per carenza del requisito dell'inerenza: l'onere della prova, inizialmente vertente sull'Amministrazione Finanziaria, non è stato successivamente soddisfatto dal contribuente, tenuto a produrre prova di segno opposto (dell'inerenza, cioè, dell'acquisto ai fini IVA).



Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 262747 dell'11.06.2024 - Approvazione del modello di comunicazione per l'utilizzo del credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica

Con il Provvedimento dell'11.06.2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per il contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'art. 16, del D.L. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 162/2023, con le relative istruzioni.

La comunicazione, da inviare nel periodo intercorrente tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024, è utilizzata dalle imprese che realizzano dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 investimenti relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica.

Il modello è reperibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Iter per l'accesso al credito:

- **presentazione della Comunicazione:** tra il 12 giugno e il 12 luglio è possibile presentare anche una nuova comunicazione a sostituzione della precedente oppure presentare la rinuncia integrale al credito di imposta;
- **attestazione della ricezione della comunicazione:** entro 5 giorni è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni;
- **utilizzo del credito** per gli investimenti realizzati alla data di invio della comunicazione: dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito di imposta. Per gli investimenti realizzati per cui non sono disponibili le fatture elettroniche e/o acquisti mediante contratti di locazione finanziaria è richiesta l'effettuazione di una previa verifica della certificazione da parte del Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine il beneficiario dovrà inviare la certificazione mediante PEC (all'indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento che indica la percentuale di riparto.
- **comunicazioni integrative:**
 - **Caso 1** - realizzazione di investimenti per un ammontare inferiore: dal 3/02 al 14/03/25 è necessario effettuare una nuova comunicazione, utilizzando lo stesso modello, per comunicare l'ammontare effettivo ed il credito maturato.
 - **Caso 2** - investimenti realizzati successivamente alla data di invio della comunicazione oppure documentati successivamente: a partire dal 31/07/2024 ed entro il 17/01/2025 è necessario presentare una nuova comunicazione per indicare gli investimenti:
 - realizzati successivamente all'invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024 e, comunque, prima dell'invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione; oppure
 - realizzati entro la data di invio della comunicazione, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione.

Dopo l'invio delle comunicazioni integrative:

- entro 5 giorni avviene il rilascio della ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni;
- entro 10 giorni è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.



Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 14.06.2024 - Contratti di sviluppo: apre lo sportello per Rinnovabili e batterie

A partire dalle ore 12 del 27 giugno, è possibile presentare l'istanza per accedere all'agevolazione che permette il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica.

Le agevolazioni sono rivolte alle imprese che presentano programmi di sviluppo industriale e di tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. I progetti devono prevedere costi ammissibili per almeno 20 milioni di euro ed essere finalizzati al rafforzamento della produzione di dispositivi finalizzati alla transizione ecologica quali: le batterie, i pannelli solari, le turbine eoliche, le pompe di calore, gli elettrolizzatori e i dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCUS). Inoltre, sono compresi la produzione dei componenti chiave e dei macchinari e delle attrezzature coinvolte nella produzione di tali dispositivi e il recupero delle materie prime critiche.

A favore delle imprese sono state stanziati 1,7 miliardi di euro, di cui il 40% è destinato alle regioni del Mezzogiorno.

Avvisi MASE del 28.06.2024 - Pubblicati i bandi PNRR per le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sulle strade extraurbane e nei centri urbani

Il 28 giugno 2024 sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica i bandi per accedere ai fondi previsti dall' Investimento PNRR - M2C2 - 4.3 "Installazione di infrastrutture di ricarica", al fine di sostenere la realizzazione di oltre 21 mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici sulle strade extraurbane e nei centri urbani entro il 2025.

Gli avvisi sono rivolti alle imprese di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori, nonché ai raggruppamenti temporanei (RTI). Le risorse economiche rese disponibili dai bandi ammontano a 359.943.750 euro per le stazioni di ricarica da realizzare nelle strade extraurbane ed a 279.344.000 euro per le stazioni di ricarica da realizzare nei centri urbani.

Per la realizzazione nei **centri urbani**, sono ammissibili le spese per ciascuna infrastruttura fino a 65 mila euro e il contributo riconosciuto è in conto capitale per un importo non superiore al 40% dei costi ammissibili.

Per la realizzazione sulle **strade extraurbane**, sono ammissibili le spese per ciascuna infrastruttura fino a 121.500 euro e il contributo riconosciuto è in conto capitale per un importo non superiore al 40% dei costi ammissibili.

I beneficiari devono disporre di esperienza nella gestione di infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo, in un numero almeno pari al 5% del numero di stazioni di ricarica dell'ambito per il quale è proposta istanza di ammissione al beneficio. Per entrambi gli avvisi è possibile presentare le istanze dal 22 luglio e fino al 7 ottobre 2024.



Decreto n. 89 del 29.06.2024 - Simest Fondo rotativo 394/81: stanziati 200 milioni di euro per investimenti strategici in Africa

Pubblicato nella G.U. del 29.06.2024, il decreto in commento introduce, tra le diverse misure, disposizioni per gli investimenti di interesse strategico, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al Continente africano, prevedendo la possibilità di concedere finanziamenti agevolati nel limite di 200 milioni di euro.

I beneficiari della misura saranno le imprese con sede legale in Italia che hanno realizzato un dato fatturato estero oppure fanno parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato deriva da comprovate operazioni di fornitura. In entrambe le casistiche è richiesto che le imprese siano stabilmente presenti sul mercato africano oppure che abbiano realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore alle soglie stabilite con apposita deliberazione.

Per le iniziative proposte da imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno è prevista una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dell'intervento complessivo concesso. Gli interventi devono essere finalizzati alla realizzazione di infrastrutture, tutela dell'ambiente e utilizzo sostenibile delle risorse naturali, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, manifatturiero.

Bandi regionali

Piemonte. Delibera di Unioncamere Piemonte n. 22 del 7.06.2024 - Voucher digitalizzazione 2024

Con una dotazione finanziaria pari a 12.200.000 di euro, la misura si pone l'obiettivo di finanziare la transizione digitale nelle imprese piemontesi mediante la stimolazione della domanda di prodotti e servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche, la realizzazione di innovazioni tecnologiche, l'implementazione di modelli di business derivanti dall'applicazione di tecnologie I4.0 e lo sviluppo della capacità di collaborazione tra MPMI.

La misura si rivolge alle micro, piccole e medie imprese riconoscendo un contributo a fondo perduto con intensità fino al 60% della spesa ammissibile. Il voucher potrà avere un importo massimo pari a 25.000 euro per tutte le tipologie di beneficiari. Sono previste delle premialità nel caso del possesso di specifici requisiti come il rating di legalità.

Tra le spese ammissibili al contributo rientrano beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, servizi di consulenza e servizi di formazione. A scopo esemplificativo, si considerano beni strumentali quelli che favoriscono lo sviluppo di una produzione intelligente, inclusi l'insieme di prodotti materiali e immateriali (impianti, macchinari, attrezzature, software o licenze) utilizzati da imprese e professionisti nei processi produttivi. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale e i fornitori dovranno essere tra quelli ricompresi nel bando.

La trasmissione delle domande dovrà avvenire telematicamente a partire dal **18 al 25 settembre 2024**.



Puglia. BURP n. 52 del 27.06.2024 - Bando «TRASFORMAZIONI»

Il bando si pone l'obiettivo di incrementare il numero di Micro, Piccole e Medie imprese che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi e che raggiungono un'alta intensità digitale.

La misura finanzia due linee di intervento:

- **Linea A - Servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle PMI** (LBAAM; innovazione sostenibile; energia e sua gestione)
- **Linea B - Servizi finalizzati a interventi di trasformazione digitale delle imprese** (tecnologie e dispositivi comunicanti autonomamente fra di loro; gestione aziendale/ di fornitura e distribuzione; ecommerce; cambiamento organizzativo; sicurezza).

Le spese ammissibili al progetto di investimento sono quelle relative al personale impegnato nel progetto, alle quote di ammortamento delle strumentazione ed attrezzature nuove utilizzate, ai costi per l'acquisto di licenze e/o lo sviluppo di software, di consulenza a sostegno dell'innovazione e ad altri costi di esercizio.

Il costo per progetto deve essere almeno pari a 10.000 euro ed è possibile raggiungere un costo massimo per la singola impresa di 360.000 euro e di 540.000 euro per raggruppamento.

Le agevolazioni, nella forma del contributo a fondo perduto, sono concesse nella misura del 45% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile per tutti i soggetti ammissibili e finanziabili. Tale intensità può crescere fino ad un massimo di un ulteriore 5% se viene soddisfatto almeno uno dei criteri di premialità previsti dal bando.

È possibile presentare la domanda a **partire dal 10 luglio 2024**.

Lombardia. Determinazione D.O. n. 92 del 28.06.2024 - Bando SI4.0 2024

Il bando SI4.0, indetto da Unioncamere Lombardia, si rivolge alle MPMI lombarde con sede operativa iscritta in una delle Camere di commercio lombarde per sostenere lo sviluppo di tecnologie digitali 4.0, in un'ottica di doppia transizione digitale ed ecologica, e/o i progetti che apportino miglioramenti per la cybersecurity, business continuity e per l'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale (AI).

Con una dotazione pari a 4.125.000 euro, la misura riconosce un contributo fino a 30.000 euro a fronte di un investimento minimo di 25.000 euro. L'intensità del contributo è pari al 50% delle spese ammesse.

Sono ammissibili progetti di sviluppo, inteso come sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di mercato.

I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo con spese sostenute e quietanzate entro tale data. Sono ammissibili spese per:

- consulenza e formazione erogata da uno o più fornitori qualificati specificati nel bando;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- spese per la tutela della proprietà industriale;
- spese del personale dell'azienda;

Le domande di contributo devono essere presentate a partire **dall'8 luglio e fino al 20 settembre 2024**.



Risposta ad interpello n. 124/2024 - I contributi sanitari statunitensi (medicare e medical insurance) a carico del datore di lavoro non sono imponibili in Italia

La risposta in oggetto chiarisce che i contributi obbligatori, sia versati in Italia sia all'estero, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del contribuente, a condizione che i redditi a cui tali contributi si riferiscono siano assoggettati a tassazione in Italia.

Questo principio è delineato nell'art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR, ed è supportato da vari documenti di prassi, tra cui la Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 1997 (punto 2.2.1: «*tenuto conto che il legislatore ha fissato la disciplina dei contributi distinguendo soltanto i contributi obbligatori versati in ottemperanza a una disposizione di legge da quelli che, invece, tali non sono, si deve ritenere che sia irrilevante la circostanza che detti contributi, obbligatori o facoltativi, siano versati in Italia, sempreché le somme e i valori cui i contributi si riferiscono siano assoggettate a tassazione in Italia*») e quella dell'Agenzia delle Entrate n. 17/2015 (punto 4.7).

In particolare, si sottolinea che i contributi versati negli Stati Uniti dal datore di lavoro per Medicare e Medical Insurance non concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia, purché tali contributi siano considerati obbligatori secondo la normativa statunitense. Tuttavia, la valutazione dell'obbligatorietà di questi contributi è di esclusiva competenza delle autorità statunitensi.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia l'equivalenza tra i contributi obbligatori versati in ottemperanza a una disposizione di legge sia in Italia che all'estero, sottolineando come la loro irrilevanza fiscale sia determinata dal fatto che i relativi redditi siano tassati in Italia.

Il contribuente deve quindi ottenere le necessarie attestazioni dalle autorità fiscali estere che certifichino l'obbligatorietà dei contributi secondo la legge statunitense e detti documenti devono essere conservati ed esibiti all'Agenzia delle Entrate in caso di richiesta.

Risposta ad interpello n. 125/2024 - Tassazione emolumenti erogati ad un soggetto residente in Italia dalle gestioni previdenziali svizzere

L'Agenzia delle Entrate conferma, con la risposta in esame, la tassazione in Italia delle pensioni erogate dall'ente di previdenza svizzero (AVS - cosiddetto primo pilastro - e LLP - tramite i conti di libero passaggio svizzeri) e percepiti da un soggetto residente fiscalmente in Italia.

L'Ufficio, richiamando l'applicazione del Trattato contro le doppie imposizioni stipulato tra Italia e Svizzera, conferma che le pensioni derivanti da attività di lavoro dipendente (art. 18) e le pensioni legate a contributi versati nel corso di un'attività di lavoro autonomo o di una contribuzione volontaria non collegata ad un'attività lavorativa (art. 21, paragrafo 1) devono essere tassate esclusivamente nello stato di residenza del contribuente.

Ricorrendo le condizioni, elencate dettagliatamente nella risposta, previste dall'art. 76, comma 1-ter, della L. 413/91, un'imposizione sostitutiva del 5% ai redditi pensionistici ricevuti, senza l'intervento di intermediari finanziari italiani, deve essere applicata. Il beneficio si applica sia alle somme AVS che LPP.

In assenza di un intermediario finanziario italiano, il contribuente dovrà autoliquidare l'imposta nella dichiarazione dei redditi, nella sezione V del quadro RM del Modello Redditi PF, e versare l'importo usando il Modello F24 con il codice tributo 1242. L'imposta si applica sull'importo lordo effettivamente incassato, seguendo il principio di cassa.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 9 luglio 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

